

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2010 - 2011
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

#### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### Art. 3 - Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano al rispetto delle reciproche competenze e a ottemperare nella forma e nella sostanza alle clausole del presente contratto, convinte che il rispetto di esse, e della cultura della trasparenza e della responsabilità sottese, contribuisca a mantenere nell'Istituzione scolastica quel clima di collaborazione professionale e di serenità nei rapporti umani che è fondamentale perché la scuola realizzi con efficacia ed efficienza la sua missione, nell'interesse degli allievi e della società nel suo insieme.
2. A tal fine il Dirigente Scolastico si impegna a ricorrere all'istituto dell'**arbitrato** per la composizione delle controversie di lavoro anche interne all'Istituto e le R.S.U. a favorire la diffusione tra i lavoratori di una cultura positiva dell'arbitrato e a indirizzarli e a supportarli nell'ambito di tale istituto.
3. Le parti riconoscono inoltre l'alta valenza del **Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, che si impegnano a rispettare e a far conoscere al personale scolastico, e, preso atto del problema del **Mobbing** – inteso come forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuato dal dirigente o da dipendenti nei confronti di altro personale e caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro –, si impegnano a evitare qualsiasi comportamento – anche nell'ambito dell'organizzazione del lavoro – che lo determini, favorendo nel contempo la coesione e la solidarietà dei lavoratori attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivarne il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Informazione preventiva
  - b. Contrattazione integrativa
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

#### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - h. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
  - i. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente e ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
  - j. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide

e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

### **Art. 8 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.Il D.S. fornirà comunicazione in merito nel momento in cui sarà in possesso dei dati specifici.

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato al piano terra di fronte alla sala docenti, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e dovrà essere conforme con la legge sulla stampa. Non è richiesto controllo o preventiva autorizzazione, e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale previa richiesta al Dirigente con il quale stabiliscono le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti sia dall'interno che dall'esterno.
4. Alla RSU è consentito, per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale, l'uso della fotocopiatrice, del telefono, del fax nonché della rete informatica per il collegamento ad internet.
5. Le comunicazioni sindacali, ritenute dalla RSU di particolare importanza, previo accordo con il D.S., saranno diffuse con le stesse modalità delle circolari interne.

### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico, e lo sportello di ricevimento del pubblico, quindi: 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno un giorno di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

4. Su richiesta della RSU, l'amministrazione dovrà fornire la situazione aggiornata dei permessi sindacali già utilizzati.

#### **Art. 12 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti**

1. La RSU e i delegati delle OO.SS. territoriali hanno il diritto di accesso agli atti su tutte le materie previste dal CCNL in vigore.
2. I soggetti di cui al comma 1, fatte salve le norme di cui al D. Lvo. 196/03, hanno il diritto, su delega degli interessati, di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.
3. I soggetti di cui al comma 1, esercitano, su delega dell'interessato, patrocinio nei procedimenti che riguardino i dipendenti dell'Istituto ed hanno diritto al rilascio di copia degli atti attinenti il caso.

#### **Art. 13 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

### **TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 14 – Orario di lavoro del personale docente**

1. La durata massima delle attività di insegnamento giornaliero è fissata in 5 ore. L'articolazione oraria di ciascun docente non deve prevedere più di 2 ore buche (non considerando quella per il ricevimento dei famigliari degli alunni).
2. Eventuali deroghe al limite delle 5 ore di lezione dovranno essere motivate, e essere inoltre accettate dal docente. Qualora il docente sia assegnatario di ore aggiuntive di insegnamento, non esiste un limite massimo di "ore buche", per quanto le stesse saranno ridotte al minimo tecnicamente possibile.
3. Salvo situazioni ostative e debitamente motivate, ciascun docente ha diritto di disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione. In alternativa alla scelta del giorno libero – che potrà comunque essere concesso – il docente potrà richiedere con idonee motivazioni (legge 104/1992, legge 1204/1971 e Legge 151/2001, ecc.) un'articolazione particolare dell'orario, che preveda, ad esempio, di evitare l'ingresso alla prima ora o l'uscita all'ultima ora di lezione.
4. Nel caso in cui siano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande o che comportino comunque uno scadimento della qualità didattica, sarà stabilito un criterio di rotazione tale da assicurare il soddisfacimento delle richieste e il mantenimento della qualità.

#### **Art. 15 – Sostituzione dei docenti assenti**

1. Le sostituzioni dei colleghi assenti saranno effettuate tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) docenti della classe;
  - b) docenti della stessa disciplina del collega assente.
2. Sulla base dei suindicati criteri, le modalità di utilizzo saranno le seguenti
  - a) docenti con ore di completamento dell'orario cattedra (ore a disposizione) indicate in orario;
  - b) docenti la cui classe è assente per viaggi di istruzione, uscite didattiche, iniziative particolari per le quali non è richiesta la presenza del docente;
  - c) docenti che devono recuperare permessi brevi e che abbiano indicato quelle ore per il recupero.
3. Qualora non si possa procedere alla sostituzione di docenti assenti con altri docenti della classe, si privilegerà la posticipazione dell'ingresso/anticipazione dell'uscita degli studenti o modifiche temporanee dell'orario, acquisito anche per via breve il consenso dei docenti interessati.
4. Al fine di garantire docenti a disposizione alla prima ora di lezione in particolari giorni della settimana, nell'ambito delle possibilità previste dall'art 88 comma 2 del CCNL vigente, il DS richiederà la disponibilità di docenti, max 1 al giorno, da retribuirsi con una quota giornaliera di € 17,50. In caso di disponibilità superiori a 1, sarà privilegiato il docente che nell'a.s. precedente non ha avuto accesso al FIS. In caso di situazioni paritarie si procederà per sorteggio. Sarà richiesta la firma di presenza.
5. Qualora il docente sarà chiamato ad effettuare l'ora per coprire il collega assente, sarà retribuito con i compensi orari stabiliti dal CCNL.
6. Qualora non vi sia disponibilità di docenti di cui ai punti 2 e 4, e non si possa procedere secondo quanto indicato al punto 3, si procederà all'assegnazione di ore di straordinario, procedendo in base ai criteri di

cui al punto 1, ai docenti che hanno dato disponibilità. Per l'assegnazione dell'ora di supplenza si procederà a rotazione tra i docenti disponibili.

7. A tal fine, dopo la comunicazione dell'orario individuale annuale o provvisorio delle lezioni, i docenti potranno dichiarare per iscritto in quali ore sono disponibili a effettuare ore eccedenti l'orario di servizio. Tali ore saranno indicate nel quadro orario individuale di ciascun docente.
8. Le ore di insegnamento eccedenti l'orario di servizio assegnate in conformità con quanto indicato al comma 7 saranno retribuite con i compensi orari stabiliti dal CCNL, salvo che il docente non richieda che le stesse vengano accantonate per il recupero di permessi orario successivi.
9. In mancanza di personale docente di cui ai commi 2, 4, 7 si procederà alla copertura dei docenti assenti facendo ricorso ai docenti in copresenza in altre classi, tenendo conto delle priorità didattiche dei due docenti.

#### **Art. 15 bis – Disponibilità docenti per “aiuto allo studio” e viaggi di istruzione**

1. E' richiesta la disponibilità di docenti, max 1 al giorno (escluso il venerdì e il sabato) per consentire agli studenti l'utilizzo dell'istituto in orario extrascolastico. Il docente fornirà al tempo stesso supporto didattico agli stessi. Il docente, solo se impegnato, sarà retribuito con un compenso forfetario di € 34,83 (Lordo Stato). Per l'assegnazione si procederà a rotazione tra i docenti che hanno dato la disponibilità, privilegiando coloro che nell'a.s. precedente non hanno avuto accesso al FIS.
2. I docenti che accompagneranno le classi in uscite didattiche superiori a 8 ore giornaliere riceveranno un compenso forfetario pari a 1 ora di “attività aggiuntiva di insegnamento” (€ 46,45 L.A.); nei casi di viaggi di più giorni il compenso sarà pari a 2 ore al giorno.

#### **Art. 16 - Casi particolari di utilizzazione**

1. In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi di istruzione, uscite didattiche, profilassi, eventi eccezionali (incluse assenze arbitrarie di tutti gli studenti di una classe), i docenti, nel rispetto del proprio orario settimanale, potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti o per attività diverse dall'insegnamento precedentemente programmate.
2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.
3. Nel caso in tali periodi siano effettuate attività di recupero, consolidamento, approfondimento, le stesse, se autorizzate, saranno retribuite.

#### **Art. 17 - Orario delle riunioni**

1. Le riunioni previste nel piano delle attività si svolgeranno, di norma, il martedì, salvo diversa giornata approvata dal Collegio Docenti nell'ambito del calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico o successivamente modificato. Non potranno comunque effettuarsi nel giorno di sabato, tranne che per scrutini ed esami.
2. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8.30 e termine non oltre le ore 19.30. La durata massima di una riunione è fissata in ore 3.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni. La variazione del calendario degli scrutini dovrà avere un preavviso di almeno 15 giorni.
5. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario.
6. Le riunioni di Consigli di Classe straordinari si terranno **possibilmente** nella giornata di martedì e potranno essere convocati anche **senza preavviso, se di martedì**, purché la convocazione sia comunicata a tutti gli interessati, anche con e-mail.
7. Deroche a quanto previsto nei punti precedenti saranno possibili per motivi eccezionali e, in caso di obiezione dei docenti, dovranno essere oggetto di ordini di servizio.

#### **Art. 18 – Ore eccedenti personale docente**

All'inizio dell'anno, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, il Dirigente chiede la disponibilità dei docenti per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo, fino a un massimo di 6 ore, per permettere la copertura di spezzoni orario derivanti dall'organico di fatto.

### **Art. 19 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 20 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
  - b. postazione ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
  - c. disponibilità espressa dal personale
  - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

## **TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 21 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - f. eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad **€ 249.569,53** (lordo Stato) comprensivo di **€ 2.972,40** di cui alla lettera f.

#### **Art. 22 – Attività finalizzate**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Progetti (Forte processo immigratorio)	€ 4.790,81
b. Gruppo Sportivo	€ 9.134,70
c. Funzioni strumentali al POF	€ 12.715,47
d. Incarichi specifici del personale ATA	€ 8.309,86
e. Ore eccedenti	€ 3.709,00
f. Certificazione Lingue (da genitori)	€ 2.972,40
g. Aggiornamento personale (Avanzo)	€ 3.601,27
h. Sicurezza (Avanzo)	€ 4.790,81

## CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 22 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 19, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 141,368,57 e per le attività del personale ATA €45.000,00.
2. Per evitare un sovraccarico di lavoro che possa andare a detrimento dell'attività didattica, nessun docente può svolgere attività aggiuntive superiori a 180 ore annue, comprese le ore destinate al recupero disciplinare, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico e regolarmente motivate.
3. È istituito un fondo di riserva, in più a quanto già ripartito, pari ad € 6.000,00 per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.
4. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

### Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, le risorse destinate al personale docente sono ripartite, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- Attività gestionali di organizzazione
- Attuazione del POF
- Funzioni strumentali
- Compensi per attività complementari di Educazione Fisica
- Compensi per progetti aree a forte processo immigratorio

#### 1) Attività gestionali di organizzazione

**Fabbisogno: forfait pari a € 26.961,33**

a) Collaboratori del Dirigente	2 docenti	ore forfait	€ 6.037,85
b) Coordinatori di classe	34 docenti	ore forfait	€ 15.233,96
c) Coordinatori di materia	13 docenti	ore forfait	€ 1.741,69
d) Responsabili di laboratorio	17 docenti	ore forfait	€ 3.947,83

Le ore assegnate e i relativi corrispondenti importi sono a carattere forfetario.

I coordinatori di classe sono incentivati in ragione della presunta complessità della funzione connessa alla classe e vengono designati dal D.S. In particolare:

Coordinatori classi I ITI e LST 24h pro capite

Coordinatori classi III ITI 20h pro capite

Coordinatori classi II e IV ITI e LST e coordinatori classi III LST15h pro capite

Coordinatori classi V ITI e LST 24h pro capite

I coordinatori di materia sono designati dal DS sentito il parere espresso in sede collegiale dei docenti afferenti. Sono individuate le funzioni dei coordinatori di materia per ciascuna delle quali vengono indicate le ore forfetarie compensate, calcolate in ragione del numero di incontri programmati e dei docenti coordinati. 2h per gruppo disciplinare più ½ ora per docente del gruppo.

Sono individuate le funzioni di responsabili di laboratorio per ciascuna delle quali vengono indicate le ore forfetarie compensate, calcolate in ragione del valore e della vulnerabilità del materiale affidato

I responsabili di laboratorio sono designati dal DS sentito il parere del DSGA e dei docenti afferenti il laboratorio in questione. 10h pro capite

## 2) Attuazione del POF docenti

**Fabbisogno: € 118.008,53 così suddivise:**

- Particolare impegno professionale: € 9.543,17
- Attività aggiuntive di insegnamento: € 6.780,97
- Corsi di recupero € 60.000,00
- Attività aggiuntive funz. all'insegn.: € 18.926,34
- Compensi per altre attività deliberate € 22.758,05

## 3) Funzioni Strumentali al POF

Visto l'art. 31 del CCNL all'istituto sono attribuite per l'a.s. 2010 -11 **5 Funzioni Strumentali**, le cui aree e i docenti destinatari sono stati individuati dal Collegio Docenti.

Le Funzioni strumentali saranno retribuite con i fondi specifici attribuiti che ammontano a **€ 12.715,47**

Alle Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio, è attribuito il seguente monte ore:

- |    |                                  |     |
|----|----------------------------------|-----|
| a) | F. Str. Qualità                  | 130 |
| b) | F. Str. POF                      | 100 |
| c) | F. Str. Educazione alla Salute   | 100 |
| d) | F. Str. Stage e sostegno docenti | 100 |
| e) | F. Str. Educazione Stradale      | 100 |

## 4) Compensi per attività complementari di Educazione Fisica

Visto l'organico di diritto dell'Istituto che assegna 3 posti in organico,

Visto l'art. 87 del CCNL,

Vista la comunicazione n° del MIUR all'istituto sono attribuiti per l'a.s. 2010 -11 **€ 9.134,70**

I docenti saranno retribuiti sulla base delle attività extrascolastiche collegate a quanto previsto nello regolamento del "Gruppo Sportivo" e alla partecipazione ai diversi campionati studenteschi.

## 5) Compensi per progetti aree a forte processo immigratorio

Vista la comunicazione dell'USR Lombardia del 27/9/2010 prot. 15475, sulla base del progetto presentato dall'Istituto, sono attribuiti **€ 4.790,81** per lo sviluppo del progetto su menzionato.

I fondi saranno utilizzati sia per la retribuzione accessoria del personale docente e ATA coinvolto sia per attività di formazione dirette agli studenti stranieri neo giunti che per acquisto di materiale didattico necessario agli stessi studenti.

Le attività con gli alunni saranno retribuite in funzione delle firme di presenza sugli appositi registri, e, per quelle di progettazione, gestione, commissioni, ecc., dalle dichiarazioni personali acquisite e confermate dal coordinatore nella relazione a consuntivo dei progetti.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 16.000,00
- b. intensificazione del carico di lavoro € 11.500,00
- c. per sostituzione di colleghi assenti: € 12.500,00
- d. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 5.000,00.

### **Art. 24 – Conferimento degli incarichi**

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### **Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni ....., compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **Art. 26 – Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - comprovata professionalità specifica
  - disponibilità degli interessati
  - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:
  - € 2.505,00 per n. 3 unità di personale tecnico
  - € 2.657,14 per n. 3 unità di personale amministrativo
  - € 1.100,00 per n. 2 unità di collaboratori scolastici

Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

### **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 27 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € 2.322,25, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica

#### **Art. 29 – Le figure sensibili**

1. Sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso;
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibile viene destinato un budget complessivo pari a € 2.000,00, gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica

## **TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 21, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### **Art. 31 – Natura premiale della retribuzione accessoria**

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Una commissione appositamente eletta dal collegio valuterà la corrispondenza tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

### **Art. 32 – Utilizzo degli spazi, delle strutture e delle strumentazioni**

1. Il personale scolastico ha diritto ad utilizzare le strutture e le strumentazioni tecnologiche della scuola per l'espletamento dei compiti connessi alla propria funzione, incluse le attività di autoaggiornamento. A tal fine l'Istituto si impegna a mettere a disposizione, anche in orario pomeridiano spazi e strumenti (armadi, dizionari, enciclopedie, computer, stampanti, fotocopiatrice, ecc) efficienti, adeguati e confortevoli.
2. Il personale scolastico ha diritto di utilizzare spazi regolamentati per pubblicizzare, sotto la propria responsabilità, documenti che si configurino come libera e legittima espressione di opinioni su temi generali afferenti il mondo della scuola, del lavoro, della cultura, della società.
3. Qualora quanto pubblicato tocchi problemi dell'Istituto e/o delle persone, l'affissione dovrà avvenire in ambiti normalmente non aperti al pubblico (aula docenti, spazio ATA) previa autorizzazione del D.S.
4. Il materiale affisso dovrà indicare quanto segue: fonte del documento (se chi lo affigge non è anche l'autore), data di affissione, firma del responsabile. Ogni documento non potrà superare le 4 cartelle dattiloscritte e può restare affisso al massimo per 2 settimane.
5. Il D.S., qualora ne ravveda forme di propaganda politica, lesioni alla dignità delle persone, violazione alla legge sulla privacy, nonché infrazione al regolamento di uso degli spazi, potrà disporre la rimozione di quanto affisso. Di ciò, su richiesta dell'interessato, darà motivazione scritta.